

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Cause inscindibili: cosa accade in caso di appello notificato nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari?**

*Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti, in quanto il dettato dell'art. 331 c.p.c., si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione.*

*...omissis...*

La causa è stata chiamata all'adunanza in Camera di consiglio del 3 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.: "Con sentenza della Corte di appello di Roma resa il 13.10.2011 veniva dichiarata l'improcedibilità dell'appello principale e l'inefficacia di quello incidentale proposti rispettivamente dal Ministero degli Affari Esteri e da Mxxxxx. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato che la retribuzione di quest'ultimo, sulla quale calcolare L. n. 398 del 1987, ex art. 4 e accordo 12.4.2001 l'ammontare dei contributi era quella determinata nelle sentenze del Tribunale di Roma 26351/03 e 16390/03 e del TAR Lazio 6901/01, con conseguente obbligo del Ministero di procedere alla dovuta integrazione. Osservava la Corte che, essendo l'INPS litisconsorte necessario, avendo la controversia ad oggetto l'ammontare dei contributi da versare a tale istituto, doveva essere seguito l'orientamento espresso dalle S.U. della Cassazione con sentenza 20604/08, che avevano adottato una interpretazione normativa orientata costituzionalmente alla stregua del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., secondo cui, ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non fosse avvenuta, non era consentito al giudice di assegnare, previa fissazione di altra udienza di discussione, il termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Non avendo neanche richiesto tale fissazione il Ministero, doveva essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendone l'erroneità sul rilievo che la sentenza delle s.u. richiamata dal giudice del gravame era riferita al caso dell'omessa notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, ma non al caso dell'omessa notifica del gravame al litisconsorte. Osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza 14423/2010, ha recentemente affermato che l'omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte non comporta l'inammissibilità del gravame tempestivamente proposto nei confronti dell'altra parte, ma soltanto l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, in mancanza del quale la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Nel merito ribadisce e ripropone tutte le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado. Resiste il Mxxxxxx

Poiché la sentenza di primo grado è pronunciata fra più parti in causa inscindibile, trova applicazione il principio sancito da questa Suprema Corte secondo il quale, quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica

dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti, in quanto il dettato dell'art. 331 c.p.c., si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione. La notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato: in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. 20.4.2007, n. 9381, Cass. 16.4.2008 n. 9977, Cass. 31.7.2013 n. 18364, Cass., s.u., 11.6.2010 n. 14124, Cass. 15.6.2010 n. 14423). In particolare, Cass. a s.u. ha affermato che il principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 c.p.c. e quindi l'applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo e che pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (cfr. Cass. s.u. 14124/2010 cit.).

Del resto la sentenza di legittimità richiamata dalla Corte di appello di Roma ha riguardo ad una ipotesi di omessa notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza all'intimato e non a quella di tempestiva notifica dell'impugnazione ad una delle parti e di omessa notificazione ad un litisconsorte necessario, onde è evidente la diversità delle situazioni dalle quali non possono derivare le stesse conseguenze in tema di improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanare l'omissione di notifica, nel caso di verifica di irregolarità del contraddittorio in controversia ritualmente e tempestivamente instaurata nei confronti di almeno una delle parti.

Non avendo il giudice di appello ordinato la rinnovazione della notifica nei confronti dell'INPS, in accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso, nel quale rimangono assorbiti gli altri, si propone la declaratoria di nullità della sentenza di appello e del relativo processo, con rinvio, anche per le spese di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Orbene, il Collegio ritiene di condividere il contenuto e le conclusioni della riportata relazione, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza impugnata e del relativo processo e rinvio alla Corte di appello designata in dispositivo, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.

p.q.m.

La Corte dichiara la nullità della sentenza di appello e del relativo processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2014.